

ORIGINAL B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA
Avv. GENNARINO MESORACA

della seconda sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 8050/2011 del Ruolo Generale avente ad oggetto
risarcimento danni da incidente stradale

promossa da

[redacted], nato [redacted] residente in
Castelfranco Emilia (MO), [redacted]

rappresentato e difeso dagli Avv. Giugio Bacchelli e Patrizia Antonucci,
presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Bologna, Via Solferino n.
15, giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

SARA Assicurazioni SpA, con sede in Roma, Via Po n. 20, in
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] presso lo studio del quale
ha eletto domicilio in Bologna, [redacted] giusta procura in calce
alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

SENT. n. 6173/11
CRON. 5079/11
R.G.N. 8050/11

REP. N. [redacted]

Spolta
17/06/11

Depositata il
8/06/11

PUBBLICATA IL
20/06/2012

[redacted]

per l'attore: " respinta ogni diversa istanza, premessa declaratoria di responsabilità civile del sig. [REDACTED] in relazione al mancato ricorso all'attore in data [REDACTED] dichiararsi tenuta e quindi condannarsi la Compagnia Sara Ass.ni, ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, al risarcimento del residuo danno subito dall'attore, detratte le somme già percepite e trattenute a titolo di acconto (di cui è detto infra).

- Oltre alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e oltre interessi legali, sulle somme rivalutate, con la medesima decorrenza.

Con vittoria di spese giudiziali, inclusa I.V.A. di rivalsa, il 4% per Previdenza Forense e il 12,5 % ex art. 14 Tariffa Professionale."

Per la convenuta: Voglia il Giudice di pace adito, contrariis reiectis:

- dato atto del pagamento da parte di Sara Ass.ni S.p.a. della somma di € 2971,00 in data 02 maggio 2011, dichiarare tale somma congrua e soddisfattiva di ogni preteso danno e rigettare ogni ulteriore domanda attorea siccome non dovuta ex art. 9 Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254;

- con il favore delle spese ex art. 91 c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio Sara Assicurazioni, per sentirla condannare al risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale prestata dallo Studio Atis Infortunistica Stradale srl a favore dell'attore per la gestione del

riarcamento del danno dal medesimo subito a seguito del sinistro del
15/01/2011.

Si osserva la Sarta Assicurazioni senza alcuna contestazione in merito al
verificarsi ed alla responsabilità del sinistro subito dal Sig. M. [redacted]
assumendo di aver risarcito il danno integralmente ex art. 149 C.d.A. e nei
termini di cui all'art. 148 C.d.A. e contestando esclusivamente la
riscuotibilità delle richieste spese di assistenza stragiudiziale.

Alla prima udienza la causa veniva direttamente rinviata all'udienza di
precisazione delle conclusioni, vertendo esclusivamente su questione di
diritto.

Alla successiva udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe
e la causa veniva trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata e va accolta per i motivi che si vanno ad
esporre.

Occorre premettere che il giorno [redacted] la Fiat Multipla tg. [redacted]
assicurata per la responsabilità civile con la Compagnia Sara con polizza n.
0102511C) di proprietà dell'attore era ferma in sosta regolare, su Via del
Lavoro in località Crespellano (BO), all'altezza del civico 45/47.

Nel mentre veniva urtata dal veicolo Fiat Iveco Tg. [redacted] di proprietà
della società [redacted] e condotto dal sig. [redacted]
che effettuava una repentina manovra di retromarcia.

A causa dell'urto il veicolo dell'attore riportava danni pari ad € 2.974,21,
come da fattura allegata.

Per il recupero dei danni il sig. A. [redacted] si affidava allo Studio Alis Infortunistica stradale, che inviava la rituale raccomandata alla Compagnia Sara, la quale, in seguito, comunicava di aver predisposto pagamento tramite assegno di € 2.971,00.

Detto importo veniva accettato dall'attore come acconto sul maggior danno in quanto privo degli onorari di assistenza stragiudiziale, pari ad € 360,00 come da fattura allegata.

Ciò premesso si rileva come non sia sorta contestazione in merito al verificarsi e alla responsabilità del sinistro subito dal Sig. [redacted], il quale deve ritenersi avvenuto per colpa ed opera esclusiva del sig. [redacted]

B. [redacted] che nell'effettuare una manovra di retromarcia andava ad urtare il veicolo dell'attore, regolarmente fermo in sosta, il quale, a seguito dell'urto, subiva danni materiali.

La compagnia convenuta ha infatti provveduto al risarcimento di tutti i danni materiali.

Nella presente vertenza si discute esclusivamente della ripetibilità delle spese di assistenza stragiudiziale prestata dallo studio Alis Infortunistica Stradale Srl a favore dell'attore per la gestione del risarcimento del danno dal medesimo subito a seguito del predetto sinistro.

A tal fine si rileva che il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni subiti, si sia avvalso dell'assistenza di uno studio di infortunistica stradale, nel giudizio successivamente instaurato contro il danneggiante e il suo assicuratore, ha diritto ad ottenere il rimborso delle

spese all'uopo sostenute, sempreché siano necessitate e giustificate in ragione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Infatti in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; e invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

Si precisa come la consulenza stragiudiziale in materia giuridica non sia monopolio dell'Avvocato ma la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.

Infine si rileva che in caso di sinistro stradale spetta al danneggiato un vero e proprio diritto a farsi assistere anche nella fase stragiudiziale e l'onorario è dovuto indipendentemente dall'intero decorso del termine di sessanta giorni concesso all'assicuratore per la formulazione dell'offerta.

Giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5-^o comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cass. 12 ott 1998 n. 11090 in Giust. Civ. 1999 I* 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. Va, quindi, affermato il principio che, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali" (Cass. N. 11606/2005).

Nella fattispecie l'attività di assistenza stragiudiziale svolta dallo Studio Alis è comprovata documentalmente (doc. 3-4-5-6 fascicolo attoreo) e per

L'attività svolta la predetta Infortunistica ha emesso la fattura di € 360,00 (doc. 7 fascicolo attoreo).

Ne consegue che, per tutti i predetti motivi, SARA Assicurazioni dovrà corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 360,00 relativa alle spese di assistenza stragiudiziale prestata dallo studio Adis Infortunistica Stradale Srl a favore dell'attore per la gestione del risarcimento del danno dal medesimo subito a seguito del predetto sinistro.

Da tutto ciò discende che la domanda dell'attore è fondata e va pertanto accolta.

Il Giudice, accertato e dichiarato che il Sig. [redacted] è responsabile del sinistro occorso all'attore in Crespellano (BO) il [redacted] dichiara tenuta e quindi condanna la Compagnia Sara Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Mignani della somma di € 360,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Sara Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa *sub* N.R.G. 8050/2011 così decide:

accerta e dichiara che il Sig. [redacted] è responsabile del sinistro occorso all'attore in Crespellano (BO) il 25/03/2011;

dichiaro tenuta e quindi condanna la Compagnia Sara Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 360.00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo, condanna Sara Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali determinate via equitativa in complessivi € 500.00 oltre al 12,5% per spese generali, nonché oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Casi deciso in Bologna, li - 8 6 10 2002

Il Giudice di Pace

Avv. Gennaro Mesoraca

Depositato in cancelleria il

26 SET 2002

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

